



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Politiche Sociali

**ADDENDUM CONVENZIONE
PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE SOLE
ED ALLE PERSONE CON FRAGILITA'**

TRA

Il Comune di Cremona. – C.F. 00297960197 – con sede in Cremona – Piazza del Comune n. 8 - di seguito indicato come “Comune”, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali dr.ssa Eugenia Grossi, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta (giusta determinazione dirigenziale n. 860/2020),

e

l'Associazione AUSER Volontariato Comprensorio di Cremona e Città di Cremona– C.F. 93017040192 – associazione regolarmente iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato, di seguito indicata come “Associazione”, con sede in Cremona, Via Brescia, n. 207, nella persona della rappresentante legale Bertolotti Donata Rosa domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione stessa

e

l'Associazione AUSER Insieme Città di Cremona– C.F.93056970192 – associazione regolarmente iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato, di seguito indicata come “Associazione”, con sede in Cremona, Via Gaetano Tibaldi, 14, nella persona della rappresentante legale Giuseppe Taino - domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione stessa

PREMESSO

- che l'art. 56 del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore;
- che il Comune, per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente convenzione, intende avvalersi dell'apporto dell'Associazione, apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;
- che l'Associazione opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante strutture locali autonome, affiliate alla stessa;
- che, nel territorio di competenza, la struttura locale, affiliata all'Associazione, che ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate, è l'Associazione affiliata AUSER Insieme Città di Cremona – di seguito denominata “Associazione”.
- Che in data 05.02.2024 prot. 10967 veniva protocollata la Convenzione sottoscritta tra Comune e Auser per l'attivazione di servizi rivolti alle persone anziane sole ed alle persone con fragilità con scadenza 31 dicembre 2025:

CONSIDERATO CHE

- il comune di Cremona ha individuato con il Documento di indirizzo alla progettazione relativo alla Linea Progettuale PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti /Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, nella struttura di proprietà comunale “Casa Elisa Maria”, situata in via Gaspare Aselli n. 63, la possibilità di utilizzare una quota parte dell’immobile per riqualificare 19 appartamenti da destinare a 21 persone anziane non autosufficienti.
- IL Documento di indirizzo alla progettazione prevede che Il servizio di accoglienza, di presa in carico e di accompagnamento sarà gestito dalla Amministrazione Comunale di Cremona tramite il supporto dell’Azienda Speciale comunale “Cremona Solidale” già attiva nel settore assistenziale e sociosanitario, che potrà essere integrato attraverso il coinvolgimento di Enti di Terzo Settore che dovranno garantire agli ospiti anche un servizio di accompagnamento, caratterizzato da una presa in carico globale della persona, secondo un piano personalizzato di assistenza domiciliare sociale integrata con i servizi sociosanitari (interventi di cura della persona, supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana, sostegno psico-educativo)..
- Il Comune in considerazione della possibilità già prevista di coinvolgere Enti del Terzo Settore per supportare il Comune nella gestione del servizio di accoglienza, di presa in carico e di accompagnamento degli anziani relativamente alla linea progettuale PNRR -Investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti /Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, ha individuato per lo svolgimento di tale servizio l’Associazione Auser, nell’ambito della collaborazione già in essere con l’Associazione stessa ed in quanto la convenzione sottoscritta tra Comune e Auser prevede espressamente all’art. 1 lett)e tra le attività oggetto di Convenzione, la disponibilità a collaborare per monitorare i bisogni e sostenere i residenti degli alloggi , con particolare attenzione ai contesti di Via XI Febbraio e Casa Elisa Maria, in riferimento a quest’ultimo anche in considerazione della realizzazione della Progettualità collegata ai Fondi PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”.

TUTTO CIO’ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il Comune, nell’ambito del servizio di accompagnamento da garantire agli anziani ospiti di Casa Elisa Maria, affida all’Associazione lo svolgimento delle attività di seguito specificate:

- ☐ Trasporto sociale
- ☐ Interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio
- ☐ Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto
- ☐ Attività ricreative di socializzazione
- ☐ Supporto all’organizzazione degli spazi abitativi funzionali alla vita quotidiana.

Tutte le suddette attività saranno svolte in stretto raccordo con la struttura comunale preposta e le prestazioni richieste dal comune avranno la priorità.

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato – in particolare del d. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'Amministrazione Comunale, provvede, compatibilmente con la disponibilità di volontari, allo svolgimento delle sopra individuate attività.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune.

Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente convenzione.

Art. 3

Esecuzione delle attività

L'Auser Volontariato Comprensorio di Cremona per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione, si avvale dell'Associazione Auser Insieme Città di Cremona, la quale mette a disposizione un numero di volontari adeguato sulla base delle attività svolte.

L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del Comune.

Il Comune fornirà all'Associazione le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'art.1 della citata convenzione.

Art. 4

Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione;
- identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali;
- garantire l'eventuale formazione ai volontari impegnati in alcune attività indicate al precedente art. 1;
- fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni.
- controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dall'Associazione attraverso incontri/relazioni e richieste, alla Associazione, di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.

Art. 5

Obblighi della Associazione

L'Associazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 9;
- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;
- la competenza specifica per le attività oggetto della presente convenzione;
- l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal Comune;
- il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
- la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;
- i nominativi dei volontari impiegati nelle attività in oggetto con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;
- la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività in parola.

Art. 6 **Responsabilità**

L'Associazione opera mediante la struttura locale affiliata.

In sede di sottoscrizione del presente atto, le parti indicheranno i responsabili della gestione dei servizi al fine di facilitare le comunicazioni e la realizzazione degli stessi.

I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Art. 7 **Risorse economiche**

1- Il corrispettivo dovuto dal Comune ad Auser per il pieno e perfetto adempimento del servizio, è fissato nella somma di € 65.000 I.V.A. inclusa

2- Il servizio è finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, Missione 5, Componente 2 – Sottocomponente 1, **Investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti /Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani..**

3. La contribuzione economica verrà erogata sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Comune dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,

4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranche del contributo.

5. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto, CIG e CUP per la riconducibilità delle spese agli stessi.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi all'Ente partner avverrà entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione al Comune, a firma del proprio

legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata di riferimento,

Art. 8

Durata

La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31 marzo 2026, data prevista come termine della realizzazione della Linea Progettuale PNRR Anziani sopra indicata.

L'Associazione si impegna a garantire la prosecuzione dell'attività di cui all'art. 1 oltre il periodo di cui al precedente punto 1 solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Ministero rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

Art. 9

Risoluzione del rapporto

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo di lettera raccomandata, all'Associazione le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall'Associazione qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 4.

In caso di recesso di una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Art. 10

Sospensione o riduzione del servizio

Il servizio prestato dalla Associazione non può essere sospeso o ridotto, salvo:

- i casi di forza maggiore, non imputabili all'Associazione
- in presenza di cause gravi, dovute al Comune.

L'Associazione e il Comune si impegnano reciprocamente a definire e verificare, almeno una volta l'anno, l'andamento del servizio al fine di garantirne l'adeguato svolgimento. Fatto salvo l'impegno di entrambe le parti di comunicare tempestivamente le cause di forza maggiore che possano impedire parzialmente o complessivamente il servizio.

Art. 11

Clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna della Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di

accordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona, su ricorso della Parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Cremona dovrà, inoltre, su istanza della Parte interessata, nominare l'arbitro della Parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera racc. a.r. con la quale l'altra Parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale, avrà sede in Cremona

Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.

Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.

Art. 12

Foro competente

Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Cremona.

Art. 13

Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione, è esente sia dall'imposta di bollo sia dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82 del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Cremona.

Art. 14

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, (*data*).

Per il COMUNE DI CREMONA
(Eugenia Grossi)

Per l'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO
Comprensorio di Cremona
(Donata Rosa Bertoletti)

Per l'ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME
Città di Cremona
(Giuseppe Taino)
